

**Scadenze fiscali: AGOSTO 2013**

data	soggetti	adempimento	modalità	codici tributo
martedì 20	soggetti iva	emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente	la fattura deve anche contenere l'indicazione della data e del numero dei documenti cui si riferisce. Per tutte le cessioni e prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa	-
martedì 20	sostituti di imposta	versamento delle ritenute d'acconto irpef operate sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente, comprese le addizionali regionali e comunali, anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita iva	<p><b>1001</b> retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio</p> <p><b>1002</b> emolumenti arretrati</p> <p><b>1012</b> indennità per cessazione del rapporto di lavoro</p> <p><b>3802</b> addizionale regionale all'irpef - sostituti d'imposta</p> <p><b>3848</b> addizionale comunale all'irpef - sostituti d'imposta - saldo</p>
martedì 20	sostituti di imposta	versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale all'irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, modello F24 presso	<b>3847</b> addizionale comunale all'irpef -

		precedente	Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita iva	sostituti d'imposta - acconto
martedì 20	sostituti di imposta	versamento delle ritenute d'acconto irpef operate sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente erogati nel mese precedente	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita iva	<b>1004</b> ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
martedì 20	sostituti di imposta	versamento delle ritenute d'acconto irpef operate su indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita iva	<b>1004</b> ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
martedì 20	sostituti di imposta	versamento delle ritenute d'acconto irpef operate sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita iva	<b>1040</b> redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
martedì 20	sostituti di imposta	versamento delle ritenute d'acconto irpef operate su provvigioni corrisposte nel mese precedente	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita iva	<b>1038</b> ritenute per provvigioni, per rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza
martedì 20	sostituti di imposta	versamento ritenute d'acconto su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita iva	<b>1040</b> redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
martedì 20	condomini in qualità di sostituti di imposta	versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa	mod. F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione	<b>1019</b> ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente

				<b>1020</b> ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'ires dovuta dal percipiente
martedì 20	sostituti di imposta	versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita iva	<b>1049</b> ritenuta operata a titolo di acconto irpef dovuta dal creditore pignoratizio su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi
martedì 20	sostituti d'imposta	versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all'andamento economico delle imprese	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita iva	<b>1053</b> imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente
martedì 20	contribuenti iva mensili	versamento dell'iva dovuta per il mese precedente	mod. F24 con modalità telematiche	<b>6007</b> versamento iva mensile luglio
martedì 20	contribuenti iva trimestrali	versamento dell'iva dovuta per secondo trimestre maggiorata dell'1%	mod. F24 con modalità telematiche	<b>6032</b> versamento iva trimestrale - secondo semestre
martedì 20	contribuenti iva che hanno ricevuto le dichiarazioni di intento rilasciate da esportatori abituali	presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese precedente	mediante invio telematico	
martedì 20	contribuenti iva che hanno scelto il pagamento rateale dell'imposta dovuta per il 2012	versamento della sesta rata dell'iva relativa all'anno di imposta 2012 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione degli interessi	mod. F24 con modalità telematiche	<b>6099</b> versamento iva sulla base della dichiarazione annuale  <b>1668</b> interessi pagamento dilazionato imposte erariali

martedì 20	persone fisiche titolari di partita iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di irap e dalla dichiarazione unificata annuale che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di settore di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt. 5-115-116 del TUIR, a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (8 luglio) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001	versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'irpef e dell'irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita iva	<b>4001</b> irpef saldo  <b>4033</b> irpef acconto - prima rata  <b>3800</b> irap saldo  <b>3812</b> irap acconto - prima rata
		versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale regionale all'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2012, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita iva	<b>3801</b> addizionale regionale
		versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale comunale all'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita iva	<b>3844</b> addizionale comunale - saldo  <b>3843</b> addizionale comunale - acconto
		versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo iva relativo al 2012 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 18/03/2013 - 17/06/2013, con l'ulteriore	mod. F24 con modalità telematiche	<b>6099</b> versamento iva sulla base della dichiarazione annuale

		maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo		
		versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B. Chi ha pagato l'ivie per l'anno 2011 può considerare i versamenti effettuati come acconto per il periodo d'imposta 2012	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita iva	<b>4041</b> ivie saldo  <b>4044</b> ivie acconto - prima rata
		versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita iva	<b>4043</b> ivafe saldo  <b>4047</b> ivafe acconto - prima rata
martedì 20	persone fisiche non titolari di partita iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di irap e dalla dichiarazione unificata annuale che partecipano, ai sensi degli artt. 5-115-116 del TUIR, a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (8 luglio) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001	versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita iva	<b>4001</b> irpef saldo  <b>4033</b> irpef acconto - prima rata
		versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale regionale all'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2012, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita iva	<b>3801</b> addizionale regionale

		versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale comunale all'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita iva	<b>3844</b> addizionale comunale saldo  <b>3843</b> addizionale comunale acconto
		versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B. Chi ha pagato l'ivie per l'anno 2011 può considerare i versamenti effettuati come acconto per il periodo d'imposta 2012	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita iva	<b>4041</b> ivie saldo  <b>4044</b> ivie acconto - prima rata
		versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita iva	<b>4043</b> ivafe saldo  <b>4047</b> ivafe acconto prima rata
martedì 20	locatori, persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dallo studio di settore di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt. 5-115-116 del TUIR, a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca e che si avvalgono della facoltà di effettuare i	versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita iva	<b>1840</b> Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente acconto - prima rata  <b>1842</b> Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali,

	versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (8 luglio) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.			nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - saldo
martedì 20	persone fisiche tenute ai versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi che, avvalendosi del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (c.d. forfettino), esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dallo studio di settore di riferimento o che partecipano ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 TUIR a società, associazioni o imprese interessate dagli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (8 luglio) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.	versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell' irpef dovuta in base alla dichiarazione dei redditi Unico 2013, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	mod. F24 con modalità telematiche	<b>4025</b> Imposta sostitutiva dell'irpef per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo
		versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo iva relativa all'anno 2012 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 18/03/2013 - 17/06/2013, con	mod. F24 con modalità telematiche	<b>6099</b> versamento iva sulla base della dichiarazione annuale

		l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo		
martedì 20	persone fisiche tenute ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi che, avvalendosi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dallo studio di settore di riferimento o che partecipano ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 TUIR a società, associazioni o imprese interessate dagli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (8 luglio) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.	versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi Unico 2013, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	mod. F24 con modalità telematiche	<b>1795</b> Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - saldo  <b>1793</b> Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità acconto - prima rata
		versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo iva relativa all'anno 2012 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 18/03/2013 - 17/06/2013 con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	mod. F24 con modalità telematiche	<b>6099</b> versamento iva sulla base della dichiarazione annuale
martedì 20	Contribuenti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla dichiarazione unificata annuale che	versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	mod. F24 con modalità telematiche	<b>2003</b> ires saldo  <b>2001</b> ires acconto- prima rata



	<p>esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di settore di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt. 5-115-116 del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (8 luglio) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001</p>			
		<p>versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'irap, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo</p>	<p>mod. F24 con modalità telematiche</p>	<p><b>3800</b> irap saldo</p> <p><b>3812</b> irap acconto – prima rata</p>
		<p>versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo iva relativo al 2011 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 18/03/2013 - 17/06/2013 con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo</p>	<p>mod. F24 con modalità telematiche</p>	<p><b>6099</b> versamento iva sulla base della dichiarazione annuale</p>
<p>martedì 20</p>	<p>Società che hanno posto in essere operazioni straordinarie (art. 1, commi 46-47, L. 244/2007) e che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di settore di riferimento o che partecipano, ai sensi</p>	<p>versamento della rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap sui maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento di aziende, fusioni e scissioni, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. N. B. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi annuali nella misura del 2,5%</p>	<p>mod. F24 con modalità telematiche</p>	<p><b>1126</b> imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di scissione, fusione e conferimento</p>

	degli artt. 5-115-116 del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (8 luglio) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001			
martedì 20	Contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC ai sensi dell'art. 1 comma 48, della Legge 244/2007 (c.d. riallineamento istantaneo) e che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di settore di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt. 5-115-116 del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (8 luglio) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001	versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. N. B. Ai sensi dell'art. 3 D. M. 3 marzo 2008 l'imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali; sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuali	mod. F24 con modalità telematiche	<b>1123</b> Imposta sostitutiva per il recupero a tassazione dell'eccedenza dedotta
martedì 20	Società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali (art. 1, comma 49, L. 244/2007) e che esercitano attività economiche per le	versamento dell'imposta sostitutiva dell'ires sui disallineamenti tra valori civili e valori fiscali derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	mod. F24 con modalità telematiche	<b>1125</b> Imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al

	<p>quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di settore di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt. 5-115-116 del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (8 luglio) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001</p>			<p>consolidato nazionale, al consolidato mondiale ed al regime di trasparenza fiscale</p>
<p>martedì 20</p>	<p>Soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli IAS/IFRS (art. 15 del D. L. n. 185/2008) e che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di settore di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt. 5-115-116 del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (8 luglio) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001</p>	<p>versamento dell'Ires e dell'Irap sul riallineamento totale delle divergenze a seguito dell'adozione degli IAS/IFRS, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo</p>	<p>mod. F24 con modalità telematiche</p>	<p><b>1817</b> imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze IAS/IFRS</p>
		<p>versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, con aliquota del 16%, sul saldo oggetto di riallineamento</p>	<p>mod. F24 con modalità telematiche</p>	<p><b>1818</b> imposta sostitutiva a seguito del</p>

		delle divergenze a seguito dell'adozione degli IAS/IFRS, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo		riallineamento parziale delle divergenze IAS/IFRS
		versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento a seguito dell'adozione degli IAS/IFRS, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	mod. F24 con modalità telematiche	<b>1819</b> Imposta sostitutiva sulle divergenze IAS/IFRS
		versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dalla valutazione dei beni fungibili a seguito dell'adozione degli IAS/IFRS, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	mod. F24 con modalità telematiche	<b>1820</b> Imposta sostitutiva sulle divergenze IAS/IFRS
martedì 20	Soggetti esercenti attività d'impresa con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (art. 15, commi 10-12, D. L. n. 185/2008) e che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di settore di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt. 5-115-116 del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (8 luglio) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001	versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, nella misura pari al 16% ,sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e nella misura del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	mod. F24 con modalità telematiche	<b>1821</b> Imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie – maggiori valori attività immateriali  <b>1822</b> Imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie – maggiori valori altre attività  <b>1823</b> Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinarie – maggiori valori crediti

martedì 20	Società di capitali e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "di comodo" (vale a dire "Società non operative" e "Società in perdita sistematica") che sono interessati dagli studi di settore o che partecipano, ai sensi degli artt. 5-115-116 del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (8 luglio) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001	versamento, in unica soluzione o come prima rata, della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.	mod. F24 con modalità telematiche	<p><b>2018</b> maggiorazione ires acconto – prima rata</p> <p><b>2020</b> maggiorazione ires saldo</p>
martedì 20	Soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione Irap e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (8 luglio) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001	Versamento dell'irpef, dell'ires, dell'irap e dell'iva relative ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	mod. F24 con modalità telematiche	<p><b>4001</b> Irpef saldo</p> <p><b>2003</b> Ires saldo</p> <p><b>3800</b> Irap saldo</p> <p><b>6494</b> Studi di settore- adeguamento iva</p>
		versamento della eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell'adeguamento spontaneo agli studi di settore, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	mod. F24 con modalità telematiche	<p><b>4726</b> Persone fisiche- maggiorazione 3% adeguamento studi di settore</p> <p><b>2118</b> Soggetti diversi dalle persone fisiche – maggiorazione 3% adeguamento studi di settore</p>

martedì 20	Persone fisiche titolari di partita Iva che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dallo studio di settore di riferimento o che partecipano ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 TUIR a società, imprese e associazioni interessate dagli studi di settore, tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla dichiarazione unificata annuale, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro l'8 luglio	Versamento della 3° rata, dell'Irpef e irap risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,42%	mod. F24 con modalità telematiche	<b>4001</b> Irpef saldo  <b>4033</b> Irpef acconto- prima rata  <b>1668</b> Interessi pagamento dilazionato imposte erariali  <b>3800</b> Irap saldo  <b>3812</b> Irap acconto- prima rata  <b>3805</b> Interessi pagamento dilazionato tributi regionali
		Versamento 3° rata, dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2012, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,42%	mod. F24 con modalità telematiche	<b>3801</b> Addizionale regionale irpef  <b>3805</b> Interessi pagamenti dilazionato tributi regionali
		Versamento 3° rata, dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,42%	mod. F24 con modalità telematiche	<b>3844</b> Addizionale comunale - saldo  <b>3843</b> Addizionale comunale - acconto
		Versamento della 3° rata, del saldo IVA relativo al 2012 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorando dapprima l'importo da versare dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 18/03/2013 - 17/06/2013 e quindi applicando gli interessi nella misura dello 0,42%	mod. F24 con modalità telematiche	<b>6099</b> Versamento iva sulla base della dichiarazione annuale  <b>1668</b> Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

<p>martedì 20</p>	<p>Locatori, persone fisiche titolari di partita iva che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dallo studio di settore di riferimento e che non partecipano ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 TUIR a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della "cedolare secca", che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte risultanti da UNICO 2013 ed hanno effettuato il primo versamento entro il 17 giugno</p>	<p>Versamento della 3° rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,65%</p>	<p>mod. F24 con modalità telematiche</p>	<p><b>1840</b> Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione acconto - prima rata</p> <p><b>1842</b> Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - saldo</p> <p><b>1668</b> Interessi pagamento dilazionato imposte erariali</p>
<p>martedì 20</p>	<p>Locatori, persone fisiche titolari di partita iva che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di</p>	<p>Versamento della 2° rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello</p>	<p>mod. F24 con modalità telematiche</p>	<p><b>1840</b> Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle</p>

	<p>settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dallo studio di settore di riferimento e che non partecipano ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 TUIR ad enti soggetti agli studi di settore, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della "cedolare secca", che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte risultanti da UNICO 2013 ed hanno effettuato il primo versamento entro il 17 luglio avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.</p>	<p>0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,32%</p>		<p>imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione acconto- prima rata</p> <p><b>1842</b> Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - saldo</p> <p><b>1668</b> Interessi pagamento dilazionato imposte erariali</p>
<p>martedì 20</p>	<p>Persone fisiche che, avvalendosi del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (c.d. forfettino), esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di</p>	<p>Versamento della 3° rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione dei redditi Unico 2013, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,65%</p>	<p>mod. F24 con modalità telematiche</p>	<p><b>4025</b> Imposta sostitutiva dell'Irpef per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo</p> <p><b>1668</b> Interessi pagamento dilazionato imposte erariali</p>



	ammontare superiore al limite stabilito dallo studio di settore di riferimento e non partecipano ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 TUIR a società, associazioni o imprese interessate dagli studi di settore, e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ed hanno effettuato il primo versamento entro il 17 giugno			
		Versamento della 3° rata, del saldo IVA relativo al 2012 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorando dapprima l'importo da versare dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 18/03/2013 - 17/06/2013 e quindi applicando gli interessi nella misura dello 0,65%	mod. F24 con modalità telematiche	<b>6099</b> Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale  <b>1668</b> Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
martedì 20	Contribuenti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dallo studio di settore di riferimento e che non partecipano ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 TUIR, a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla dichiarazione unificata annuale, che hanno scelto il pagamento	Versamento della 3° rata, dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,65%	mod. F24 con modalità telematiche	<b>2003</b> Ires saldo  <b>2001</b> Ires acconto - prima rata  <b>1668</b> Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

	rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 17 giugno			
		Versamento 3° rata, dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,65%	mod. F24 con modalità telematiche	<b>3800</b> irap saldo  <b>3812</b> Irap acconto- prima rata  <b>3805</b> Interessi pagamento dilazionato tributi regionali
		Versamento della 3° rata, del saldo IVA relativo al 2012 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorando dapprima l'importo da versare dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 18/03/2013 - 17/06/2013 e quindi applicando gli interessi nella misura dello 0,65%	mod. F24 con modalità telematiche	<b>6099</b> Versamento iva sulla base della dichiarazione annuale  <b>1668</b> Interessi pagamento dilazionato imposte erariale
lunedì 26	Operatori intracomunitari con obbligo mensile	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente	Esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all'Agenzia delle Entrate sempre mediante invio telematico	-